



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila  
Medaglia d'Argento al Valor Civile  
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



Prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Sportello Unico Attività Produttive  
suap@pec.suapcarsoli.it tel 0863/908328 fax 0863/908900  
ufficiocommercio@comune.carsoli.aq.it  
serv.urbanistica@comune.carsoli.aq.it

Al Suap  
del Comune di Carsoli

Oggetto: richiesta di rilascio del permesso temporaneo per la raccolta, nel territorio del Comune di Carsoli, dei funghi epigei spontanei. L.R. 8 novembre 2006, 34 e s.m.i. .

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_

ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale Abruzzo 08 novembre 2006 n. 34 e s.m.i.  
legge regionale n. 14/2020

L.R. 16 giugno 2020, n. 14

**Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili.**

(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 27/1 del 22 maggio 2020, pubblicata nel BURA 17 giugno 2020, n. 89 Speciale ed entrata in vigore il 18 giugno 2020)

## CHIEDE

Il rilascio del permesso temporaneo per la raccolta nel territorio del Comune di Carsoli dei funghi epigei spontanei.

Periodo:

☐ Validità di un giorno € 10,00 il \_\_\_\_\_

☐ Validità da due a tre giorni consecutivi € 20,00 dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

☐ Validità da quattro a sette giorni consecutivi € 40,00 dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

☐ Validità per un mese consecutivo € 70,00 dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Pagamento sul c/c/p intestato al Comune di Carsoli n. 12745675, specificando come causale "raccolta funghi epigei 2022" ed i giorni nei quali si vuole effettuare la raccolta c/c/p n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

oppure via email [ufficiocommercio@comune.carsoli.aq.it](mailto:ufficiocommercio@comune.carsoli.aq.it)

Ai fini del rilascio del suddetto permesso, allega la documentazione di seguito specificata : ricevuta attestante il versamento, sul c/c/p n. 12745675 intestato al Comune di Carsoli al servizio di Tesoreria Comunale, della somma di € \_\_\_\_\_, copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento in corso di validità e del tesserino rilasciato dalla propria Regione di residenza in corso di validità .

Distinti saluti

Carsoli li \_\_\_\_\_

Il/La Richiedente

\_\_\_\_\_

**N.B. Il presente permesso ha validità solo se accompagnato da documento di riconoscimento.**

**DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI IN ABRUZZO**  
**L.R. 3 marzo 2010, n. 9**  
**PRINCIPALI VINCOLI PREVISTI DALLA NORMA**

**Art. 2**

**Limiti di raccolta**

- 1) La raccolta giornaliera pro capite di funghi epigei spontanei idonei al consumo è determinata complessivamente in 3 chilogrammi, salvo che il raccolto sia costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti, fatti salvi i diritti dei cittadini che effettuano la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito ai sensi dell'art. 6, comma 1, dei proprietari dei boschi e dei terreni, se soggetti privati di cui all'art. 7, comma 4, nonché i diritti di uso civico riconosciuti alle comunità locali.
- 2) Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi o troppo piccoli sono stabilite le seguenti dimensioni minime del carpoforo, escluse per gli eventuali elementi concresciuti:
  - a) Amanita caesarea (ovolo buono): cm 4;
  - b) Boletus edulis e relativo gruppo (porcino): cm. 4;
  - c) Calocybe gambosa (spinaiolo o prugnolo): cm. 3;
  - d) Hygrophorus marzuolus (marzuolo o dormiente): cm 3;
  - e) Macrolepiota procera e simili (mazzia di tamburo): cm. 5.
- 3) Per ragioni di ordine ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso.
- 4) La raccolta di funghi epigei spontanei non inseriti nell'elenco delle specie di cui è autorizzata la raccolta, di cui all'allegato 1 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, è consentita solo per scopi didattici e di studio nel limite giornaliero di cinque esemplari per singola specie o varietà.

**Art. 3**

**Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei**

- 1) La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al possesso di un apposito tesserino regionale di autorizzazione alla raccolta, rilasciato dalla Provincia, valido sull'intero territorio regionale.
- 2) Il tesserino è personale e non cedibile, ha validità quinquennale e viene rilasciato a chi abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, su richiesta dell'interessato, controfirmata, se minorenni, dall'esercente la patria potestà.
- 7) Il tesserino è rinnovabile alla scadenza a mezzo di apposizione di visto da parte della Provincia competente, previa esibizione della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5.
- 8) Chiunque sia in possesso di più di un tesserino è perseguibile ai sensi di legge. In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento, il titolare, per ottenerne il duplicato, deve inoltrare richiesta all'ente competente dimostrando di aver provveduto alla denuncia alla polizia giudiziaria.
- 9) Ai minori di anni quatterdecim è consentita la raccolta, purché accompagnati da persona munita di tesserino. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo pro-capite giornaliero di raccolta consentito.
- 11) Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5 devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

**Art. 5**

**Contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei**

- 1) I raccoglitori di funghi epigei spontanei sono tenuti al versamento, su apposito conto corrente postale intestato alla Provincia di competenza, di un contributo annuale di euro 30.

**Art. 7**

**Diritto di riserva**

- 1) I proprietari dei boschi e dei terreni di cui all'art. 2, comma 1, della presente legge o coloro che ne hanno godimento hanno il diritto di riservarsi la proprietà dei funghi spontanei, subordinatamente all'ottenimento, da parte della Provincia, del riconoscimento di tale titolo.
- 2) Tale diritto viene esercitato secondo le modalità previste dalle leggi vigenti e con l'apposizione, a propria cura e spese, di tabelle con la scritta "Raccolta funghi riservata", dislocate sul perimetro del terreno stesso.

**Art. 8**

**Permessi temporanei per i non residenti in Regione**

- 1) I non residenti in Regione, nei limiti di età stabiliti all'art. 3, comma 2, sono autorizzati alla raccolta dei funghi epigei spontanei subordinatamente al rilascio, da parte dei comuni interessati dalla raccolta, di apposito permesso conforme ad un modello-tipo adottato dalla Giunta regionale, che abilita alla raccolta stessa, nell'ambito del comune, previo versamento del contributo di cui al comma 4.
- 2) I non residenti in Regione devono dotarsi di tale permesso personale anche se in possesso di analogo permesso rilasciato da altri organismi extra regionali.
- 3) Tali permessi vengono rilasciati dai Comuni, o da soggetti da questi delegati.
- 4) Le quote sono determinate, per l'anno 2010, in:
  - a) € 67 per un giorno; **10 €**
  - b) € 134 da due a tre giorni consecutivi; **20 €**
  - c) € 201 da quattro a sette giorni consecutivi; **40 €**
  - d) € 670 per un mese; **70 €**
- 5) Le quote di cui al comma 4 sono aggiornate, con cadenza quinquennale, dalla Giunta regionale.
- 6) Sul permesso devono essere riportati, a stampa, gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei vincoli da rispettare e delle sanzioni in cui può incorrere il trasgressore.

**Art. 10**

**Modalità di raccolta**

- 1) La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima del sorgere del sole.
- 2) Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è assolutamente vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
- 3) E' vietato calpestare, danneggiare e distruggere la flora fungina anche delle specie non commestibili.
- 4) Il fungo con riferimento al carpoforo deve essere raccolto intero, completo di tutte le sue parti, in modo che possa conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie. E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi e adeguatamente aerati o, eccezionalmente, in contenitori di rete a maglie larghe, al fine di favorire la caduta e la diffusione delle spore fungine e impedire la marcescenza del raccolto. E' vietato, in ogni caso, l'uso di buste o altri contenitori chiusi in materiale plastico.

**Art. 11**

**Divieti di raccolta**

- 1) La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata:
  - a) nelle riserve naturali integrali regionali;
  - b) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale, su proposta degli enti locali interessati, delle Associazioni micologiche, degli Istituti Universitari, previo parere della Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 14, per motivi silvo-culturali o perché ritenute di particolare valore naturalistico o scientifico.
- 2) La raccolta dei funghi può essere interdetta dal proprietario del fondo o da chi ne ha il titolo legittimo, con l'apposizione, a proprie spese, di apposita tabellazione recante il divieto esplicito.
- 3) E' vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico, sul margine delle strade di viabilità pubblica e di sponde fluviali, nonché nelle aree recuperate da ex discariche, nelle zone industriali e negli aeroporti.

**Art. 12**

**Limitazioni temporali**

- 1) La Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 14, su richiesta delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, può disporre limitazioni temporali, per periodi definiti e consecutivi alla raccolta dei funghi epigei spontanei nelle zone in cui possono manifestarsi nell'eco-sistema modificazioni sfavorevoli dei fattori biotici e abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti biologici tra le diverse componenti della flora del sistema interessato, chiusi in materiale plastico.
- 2) La Giunta regionale può vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione dalla Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 14, su segnalazione degli Enti locali, degli Istituti scientifici universitari e delle Associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.

**Art. 20**

**Vigilanza**

- 1) La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Municipale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Aziende ASL, alle Guardie Giurate Campestri e agli Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali.
- 2) Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento dei relativi enti di gestione.

**Art. 21**

**Sanzioni**


- 1) Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, si applicano le seguenti sanzioni:
  - a) da € 25 a € 50 e confisca del raccolto;
  - a1) per mancata pulitura dei corpi fruttiferi;
  - b) da € 100,00 a € 200,00 e confisca del raccolto per chi:
    - b1) esercita la raccolta senza avere versato il contributo annuale di cui all'art. 5;
    - b2) contravviene alle disposizioni relative ai limiti di raccolta di cui all'art. 2 e art. 6 comma 1;
  - c) da € 200,00 a € 400,00 e confisca del raccolto per chi:
    - c1) esercita la raccolta dei funghi senza il prescritto tesserino regionale di autorizzazione;
    - c2) contravviene le disposizioni relative alle modalità di raccolta di cui all'art. 10;
    - c3) esercita la raccolta dei funghi nelle aree riservate ai sensi dell'art. 11;
    - c4) esercita la raccolta dei funghi in periodi di divieto ai sensi dell'art. 12;
  - d) da € 300 a € 600 per chi:
    - d1) procede alla tabellazione di aree per la raccolta riservata dei funghi a fini economici senza regolare autorizzazione di cui all'art. 7 comma 1;
    - d2) rimuove o danneggia le tabelle ai sensi dell'art. 7 comma 2;
  - e) da € 50 a € 100 per:
    - e1) le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo non espressamente sanzionate.



## COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 08639081 Fax: 0863995412



SERVIZIO RAGIONERIA tel. 0863908313-318

Resp. Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

e-mail: [ragioneria@comune.carsoli.aq.it](mailto:ragioneria@comune.carsoli.aq.it) Pec [comune.carsoli@pec.comnet-ra.it](mailto:comune.carsoli@pec.comnet-ra.it)

Si riportano di seguito le coordinate bancarie di questa Amministrazione comunale per i soggetti privati che vogliano disporre pagamenti presso BPER, Tesoreria comunale:

IT 10 L 05387 40510 000000095632

f.to Il responsabile del servizio  
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea